NOVITA' IVA 2013

Legge 24 dicembre 2012 n. 228

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.12/E del 3 maggio 2013

- **Momento di effettuazione delle operazioni internazionali e nazionali**
- **Autofatturazione e integrazione**
- **Termine degli adempimenti**
- **Esempi e casi operativi**

Legge 7 agosto 2012 n.134

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.44 del 26 novembre 2012

- **Iva per cassa**

Momento di effettuazione delle operazioni nazionali (e prestazioni di servizi non cross-border)

- Prestazioni di servizi
  - pagamento del servizio o emissione della fattura, se precedente il pagamento
  - 'autoconsumo': al momento in cui sono resi o se di carattere continuativo e periodico entro il mese successivo a quello in cui sono resi

- Cessione/Acquisti di beni
  - momento della stipula (beni immobili)
  - momento di consegna o spedizione(beni mobili)
  - cessione di beni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente:al momento in cui si producono tali effetti e se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna /spedizione
  - se anteriormente al verificarsi degli eventi sopra indicati o indipendentemente da essi sia emessa fattura o sia pagata in tutto o in parte il corrispettivo l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato e pagato, alla data della fattura o a quello del pagamento

Momento di effettuazione delle operazioni internazionali

- Prestazioni di servizi cross-border (c.d. “generiche”) – Legge comunitaria 2010 efficacia 17.03.12
  - ultimazione del servizio
  - data di maturazione del corrispettivo in caso di prestazioni a carattere periodico o continuativo
  - al termine di ciascun anno solare per le prestazioni effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un anno in assenza anche di pagamenti parziali nel periodo
  - se, anteriormente al verificarsi di tali eventi, dovesse essere pagato in tutto o in parte il corrispettivo, i servizi si considerano effettuati alla data del pagamento
  - l’anticipata emissione della fattura non determina l’anticipazione del momento di effettuazione dell’operazione

Momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie
Recenti posizioni dell'Amministrazione finanziaria

Circolare Ministeriale 35/E del 20/9/2012
(momento di effettuazione dei servizi da prestatore comunitario)

- *"Per motivi di certezza e di semplificazione, il momento di ricezione della fattura può essere assunto come quello di effettuazione dell'operazione a cui va ricondotta l'esigibilità dell'imposta (cui è collegata la debenza e la detrazione dell'Iva) che deve essere assolta dal committente a prescindere dall'effettuazione del pagamento"*

- Solo per i casi dubbi???

Momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie

- Cessione/Acquisti di beni
  - all'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dallo Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza
  - non obbligo di emissione della fattura in caso di acconti incassati o pagati
  - all'emissione anticipata delle fatture
  - le cessioni e acquisti intracomunitari continuativi si considerano effettuati al termine di ciascun mese

Integrazione della fattura comunitaria e autofatturazione
Termine degli adempimenti

- Estensione della procedura di integrazione della fattura comunitaria alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia

- Mantenimento della procedura di autofatturazione per:
  - le prestazioni generiche e non generiche rese da un soggetto Extra EU rilevanti territorialmente in Italia
  - mancato ricevimento da parte del fornitore Eu della fattura o ricevimento della fattura con indicazione di un corrispettivo inferiore

Integrazione della fattura comunitaria
Termine degli adempimenti

- Per le operazioni effettuate con soggetti comunitari e territorialmente rilevanti in Italia il committente/cessionario residente deve sempre procedere agli obblighi di fatturazione e registrazione secondo le disposizioni degli art.46 e 47 del Dl 331/93 ossia integrando e registrando la fattura ricevuta come segue:
  - le fatture integrate devono essere annotate nel registro vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura, con riferimento al mese precedente
  - le stesse fatture, ai fini della detrazione, sono annotate nei sensi e nei termini dell'art.25 dpr 633/72 a partire dal mese in cui l'imposta diviene esigibile e fino alla scadenza del termine della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile

Autofattura nei rapporti internazionali
Termine degli adempimenti

- Per le prestazioni di servizi rese e per gli acquisti di beni da operatori Extra Eu è mantenuta la procedura di autofatturazione

- L'autofattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello:
  - di ultimazione della prestazione per le prestazioni generiche
  - di pagamento per le altre operazioni

  L'autofattura va annotata nel registro vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione. Ai fini della detrazione, l'autofattura e' annotata ai sensi e nei termini dell'art.25 dpr 633/72 a partire dal mese in cui l'imposta diviene esigibile e fino alla scadenza del termine della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile

- In caso di mancato ricevimento della fattura relativa agli acquisti intracomunitari, entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, occorre emettere l'autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo (regolarizzazione spontanea)

ESEMPI E CASI OPERATIVI

- Prestazioni di servizi su immobile in Italia da parte di un soggetto passivo comunitario
  - Operazione rilevante in Italia
  - Momento di effettuazione: pagamento del corrispettivo o emissione della fattura se precedente
  - Integrazione della fattura comunitaria e registrazione della stessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura
  - Emissione dell'autofattura se la fattura non è ricevuta entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione
  - No intrastat

ESEMPI E CASI OPERATIVI: Ristrutturazione fabbricato in Francia

Prestatore: soggetto passivo stabilito in Italia (ITA)
Committente: soggetto passivo debitore di imposta in Francia (FR)

ITA

Adempimenti in Italia

- Fattura con annotazione «inversione contabile»
- Operazione concorrente al volume di affari

Adempimenti in Francia

N/A
(il committente è debitore di imposta in Francia)

ESEMPI E CASI OPERATIVI: Ristrutturazione fabbricato in Francia

Prestatore: soggetto passivo stabilito in Italia (ITA)
Committente: soggetto passivo stabilito in Germania (DE)

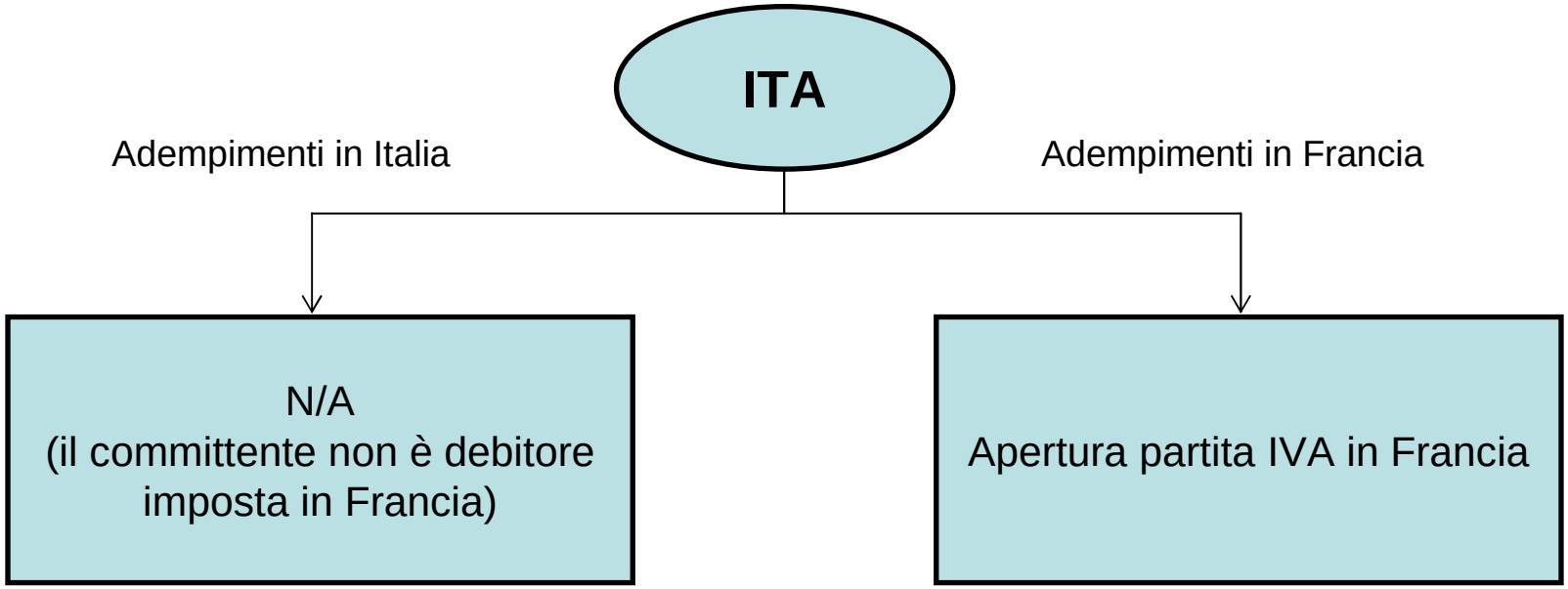

ESEMPI E CASI OPERATIVI: Ristrutturazione fabbricato in Svizzera

Prestatore: soggetto passivo stabilito in Italia (ITA)
Committente: soggetto (*business* o *consumer*) stabilito in Germania (DE)

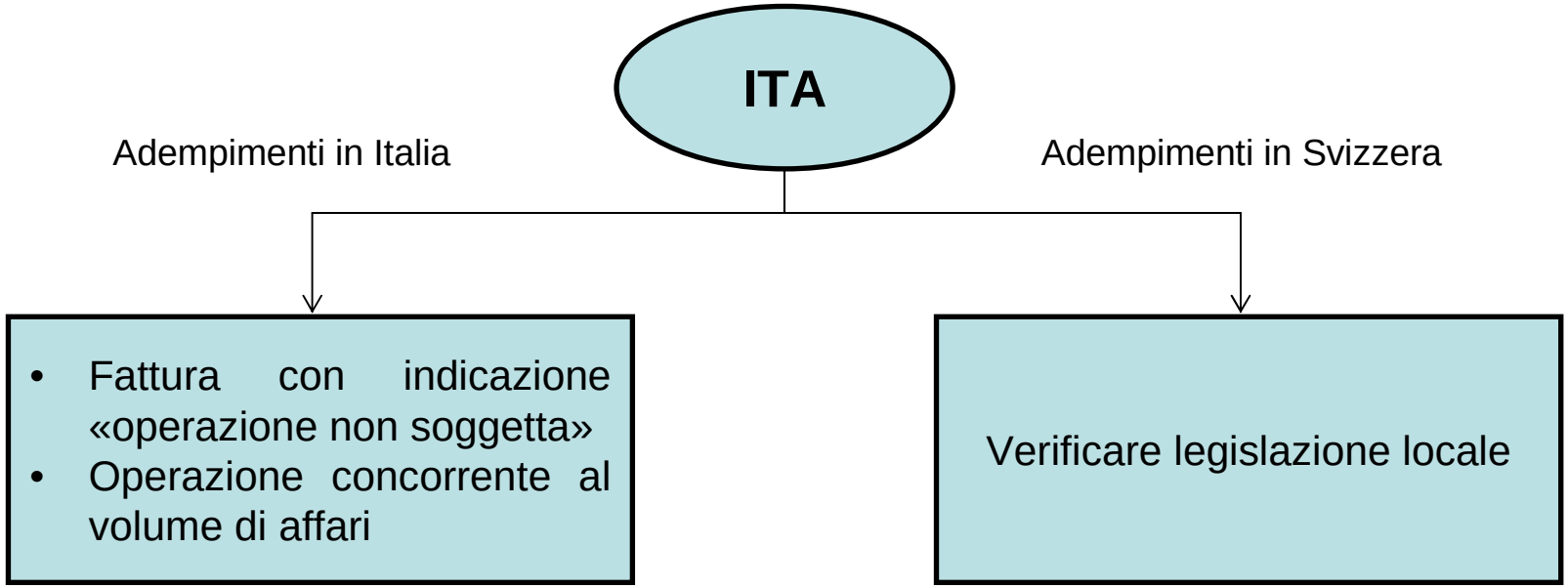

ESEMPI E CASI OPERATIVI

- Prestazioni di servizi generiche da parte di soggetto comunitario nei confronti di soggetto passivo residente
  - Operazione rilevante nel paese del committente (Italia)
  - Momento di effettuazione: ultimazione del servizio
  - Integrazione della fattura comunitaria e registrazione della stessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura
  - Emissione dell'autofattura, se la fattura non è ricevuta entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione
  - Sì intrastat

ESEMPI E CASI OPERATIVI

- Prestazioni di servizi generiche da parte di soggetto Extra Eu nei confronti di soggetto passivo residente
  - Operazione rilevante nel paese del committente (Italia)
  - Momento di effettuazione: ultimazione del servizio
  - Emissione dell'autofattura e registrazione della stessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ultimazione della prestazione Ai fini della detrazione, le autofatture sono annotate nei sensi e nei termini dell'art. 25 dpr 633/72 a partire dal mese in cui l'imposta diviene esigibile e fino alla scadenza del termine della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile.
  - No intrastat

ESEMPI E CASI OPERATIVI

- Intermediazioni da parte di soggetto comunitario nei confronti di soggetto passivo residente
  - Operazione rilevante nel paese del committente(Italia)
  - Momento di effettuazione: ultimazione del servizio che normalmente coincide con la maturazione del diritto al corrispettivo
  - Integrazione della fattura comunitaria e registrazione della stessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura
  - Emissione dell'autofattura se la fattura non è ricevuta entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione
  - Si intrastat

ESEMPI E CASI OPERATIVI: Intermediazione da soggetto Eu

Prestatore: soggetto passivo stabilito in Francia (FR)
Committente: soggetto passivo stabilito in Italia (ITA)

Data ultimazione intermediazione	15 maggio 2013
Termine emissione fattura da parte di FR	15 giugno 2013
Termine integrazione fattura da parte di ITA	15 luglio 2013 (se fattura ricevuta a giugno)
Termine emissione autofattura da parte di ITA in caso di mancato ricevimento fattura entro il 15 luglio 2013	15 agosto 2013

Cfr. AIDC – Norma di comportamento n. 187 del 2013

ESEMPI E CASI OPERATIVI: Intermediazione da soggetto Extra Eu

Prestatore: soggetto passivo stabilito in Svizzera (CH)
Committente: soggetto passivo stabilito in Italia (ITA)

Data ultimazione intermediazione	→	15 maggio 2013
Termine emissione fattura da parte di CH	→	Assenza di regole specifiche
Termine emissione autofattura da parte di ITA	→	15 giugno 2013

Cfr. AIDC – Norma di comportamento n. 187 del 2013

ESEMPI E CASI OPERATIVI

- Acquisto intracomunitario di beni con pagamento prima della spedizione
  - Momento di effettuazione: inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dallo Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza
  - Non obbligo di emissione della fattura in caso di acconto pagato
  - Integrazione della fattura comunitaria e registrazione della stessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura e con riferimento al mese precedente
  - Autofattura se il contribuente non riceve la fattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
  - Si intrastat con riferimento all'inizio del trasporto dei beni(no pagamento anticipato o emissione fattura)

ESEMPI E CASI OPERATIVI: Termine integrazione fatture acquisti intracomunitari

Data inizio trasporto/spedizione: 15 aprile 2013

Data pagamento acconto: 20 aprile 2013

Data ricevimento fattura fornitore Eu	Termine integrazione e registrazione fattura fornitore Eu
Entro il 30 aprile 2013	Entro il 15 maggio 2013 con riferimento a aprile
Entro il 21 maggio 2013	Entro il 15 giugno 2013 con riferimento a maggio
Entro il 30 giugno 2013	Entro il 15 luglio con riferimento a giugno
Successivamente al 30 giugno (o in caso di mancato ricevimento)	No integrazione, ma emissione autofattura e sua registrazione entro il 15 luglio con riferimento a giugno

NB: gli acconti non rilevano

ESEMPI E CASI OPERATIVI: Cessione di beni esistenti in Francia

Cedente: soggetto passivo stabilito in Italia (ITA)
Cessionario: soggetto passivo debitore di imposta in Francia (FR)

ITA

Adempimenti in Italia

- Fattura con annotazione «inversione contabile»
- Operazione concorrente al volume di affari

Adempimenti in Francia

N/A
(il committente è debitore di imposta in Francia)

ESEMPI E CASI OPERATIVI: Cessione di beni esistenti in Francia

Cedente: soggetto passivo stabilito in Italia (ITA)
Cessionario: soggetto passivo stabilito in Germania (DE)

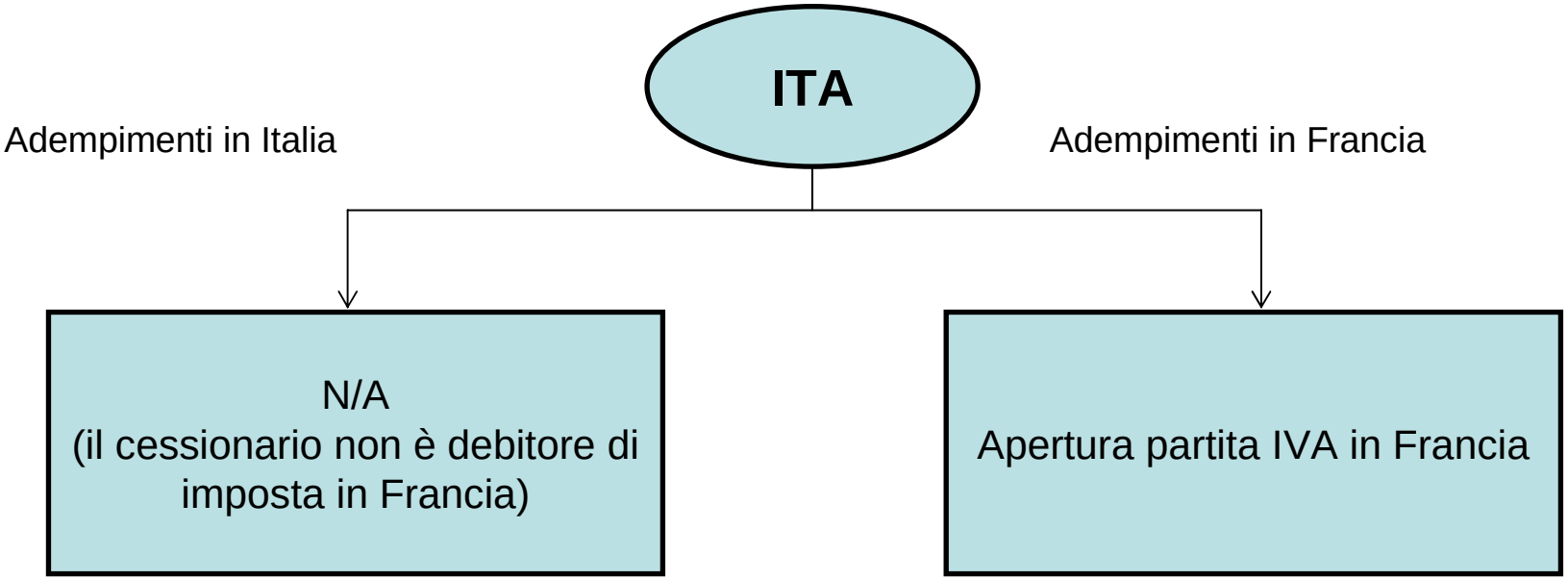

ESEMPI E CASI OPERATIVI: Cessione di beni esistenti in Svizzera

Cedente: soggetto passivo stabilito in Italia (ITA)
Cessionario: soggetto (*business* o *consumer*) stabilito in Germania (DE)

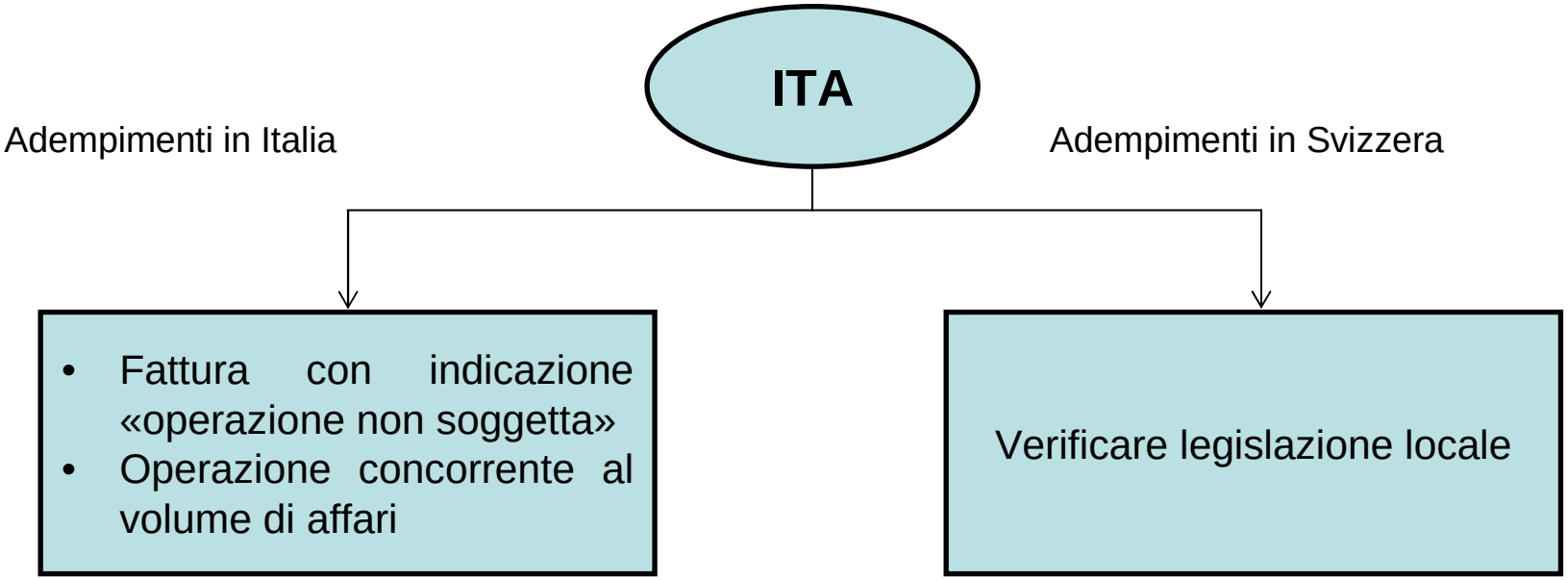

ESEMPI E CASI OPERATIVI

- Rappresentante fiscale in Italia di non residente in presenza di operazioni territorialmente rilevanti
  - Cessioni di beni da parte di non residente Extra Eu: la fattura emessa dal RF non indica l'Iva italiana e il cessionario residente emette autofattura
  - Cessione di beni intracomunitari da soggetto comunitario: nonostante la presenza del RF la fattura emessa da quest'ultimo non ha alcuna rilevanza e il residente nazionale deve sempre integrare la fattura emessa dal comunitario

ESEMPI E CASI OPERATIVI

- Prestazione di servizi o cessioni di beni rilevanti in Italia da soggetto non residente a privato italiano o altro soggetto non residente
  - Obbligatoria l'apertura di una partita Iva nazionale da parte del non residente prestatore/cedente
  - Momento di effettuazione:stabilito dalla normativa nazionale
  - Termini degli adempimenti: stabiliti dalla normativa nazionale

IVA per cassa

- **Decorrenza:** 1° dicembre 2012
- **Presupposto soggettivo:** tutti i soggetti passivi che hanno realizzato nell'anno solare precedente un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro ovvero, in caso di inizio attività, che presumono di realizzare un volume d'affari entro tale soglia. Nel calcolo del volume d'affari vanno ricomprese sia le operazioni a cui si applica la nuova disciplina sia quelle che ne rimangono escluse (ad esempio, le operazioni tassate mediante il meccanismo dell'inversione contabile)
- **Modalità di adesione**: non occorre alcuna comunicazione preventiva. L'opzione si desume dal comportamento concludente del contribuente ed è comunicata nella prima dichiarazione annuale Iva (quadro VO) da presentare successivamente alla scelta operata. **Esempio**: con la dichiarazione IVA 2013 per i soggetti che hanno optato per il regime dal 1° dicembre 2012.
  - L'opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui è adottato il comportamento concludente, ovvero, in caso di inizio attività nel corso dell'anno, dalla data di inizio attività. Limitatamente all'anno 2012 (anno di prima applicazione), il regime si applica alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012
  - L'opzione vincola il contribuente almeno per un triennio, salvo il superamento della soglia che comporta la cessazione del regime a partire dal mese/trimestre successivo. Se l'opzione è esercitata dal 1° dicembre 2012, l'anno 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime

IVA per cassa

- **Meccanismo:**
  - Si applica sia alle operazioni attive che alle operazioni passive: l'imposta diventa esigibile al momento dell'incasso dei corrispettivi e non al momento dell'effettuazione dell'operazione, al contempo, l'esercizio del diritto alla detrazione sorge al momento del pagamento dei corrispettivi
  - Il cliente può detrarre subito l'imposta, anche se non l'ha pagata, a meno che non abbia scelto, a sua volta, lo stesso regime Iva per cassa
  - L'Iva è dovuta decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo il caso in cui il committente o il cessionario sia stato assoggettato a procedure concorsuali
- **Operazioni escluse:** tutte le operazioni per le quali non va indicata l'Iva in fattura:
  - Operazioni soggette a regimi speciali Iva (tra cui, il regime per l'agricoltura, l'agriturismo, le agenzie di viaggi, il regime del margine per beni usati)
  - Operazioni effettuate nei confronti di privati, di enti non commerciali e di quelli che assolvono l'imposta con il metodo dell'inversione contabile (reverse charge)
  - Operazioni ad esigibilità differita (per esempio, le forniture allo Stato e agli enti pubblici, le cessioni di prodotti farmaceutici) , per le quali è già prevista l'esigibilità differita
  - Cessioni intracomunitarie ed esportazioni
  - Importazioni di beni, acquisti intracomunitari di beni, estrazione di beni da depositi Iva

IVA per cassa

- **I soggetti che adottano sia regimi Iva ordinari sia regimi** speciali possono applicare la nuova disciplina solo per le operazioni che ricadono nel regime ordinario previa **separazione delle attività**
- **Gli adempimenti:**
  - Le fatture emesse devono riportare l'annotazione che trattasi di operazione con "IVA per cassa" e indicare la norma di riferimento (art. 32-bis del Dl 83/2012)
  - L'IVA contabilizzata secondo il regime per cassa confluisce nella liquidazione del mese o trimestre (in caso di contribuenti trimestrali) nel corso del quale è avvenuto il pagamento
  - Per evitare di incorrere in errori nella liquidazione dell'imposta, occorre prestare particolare attenzione al momento dell'incasso/pagamento del corrispettivo ovvero al limite temporale di un anno dal momento di effettuazione delle operazioni
  - Per gli incassi parziali dei corrispettivi, l'imposta diviene esigibile in proporzione al rapporto tra il corrispettivo incassato e l'importo complessivo dell'operazione
  - In caso di fuoriuscita dal regime per superamento della soglia, va computata a debito l'IVA "in sospeso" (ossia fatturata in regime di cassa per la quale non è stato ancora incassato il corrispettivo) nella liquidazione relativa all'ultimo mese o trimestre in cui è stata applicata la disciplina